

REGOLAMENTO (UE) N. 278/2010 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1276/2008 relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi e il regolamento (CE) n. 612/2009 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 170, lettera c), e l'articolo 194, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione ⁽²⁾, l'ufficio doganale è tenuto ad annotare le informazioni relative ai controlli fisici, alla dispensa dai controlli fisici, ai controlli della sigillatura o ai controlli di sostituzione sugli esemplari di controllo T5 o documenti equivalenti, come indicato negli allegati III-VII del medesimo regolamento.

(2) A norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽³⁾, per determinate merci elencate nell'allegato IV del medesimo regolamento occorre effettuare un'analisi per stabilire se i prodotti possano beneficiare di una restituzione. È opportuno che l'ufficio doganale di esportazione annoti che è stata eseguita un'analisi.

(3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione ⁽⁴⁾, l'ufficio doganale deve controllare a vista la corrispondenza dei prodotti con le relative dichiarazioni di esportazione e annotare i controlli effettuati nella casella D dell'esemplare di controllo T5, o del documento equivalente, mediante una delle diciture elencate nell'allegato II del medesimo regolamento.

(4) È emerso che le autorità competenti possono avere difficoltà a leggere o a capire le annotazioni richieste scritte a mano nelle varie versioni linguistiche. È quindi opportuno semplificare le procedure sostituendo le note manoscritte, negli esemplari di controllo T5, con codici uniformi.

(5) È opportuno che i controlli fisici e i controlli di sostituzione siano eseguiti in base alla gestione dei rischi, il che presuppone che si tenga conto, tra gli altri elementi, della reputazione professionale dell'esportatore. Le informazioni richieste in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1276/2008 e (CE) n. 612/2009, da annotare sull'esemplare di controllo T5, servono tra l'altro a comunicare le misure di controllo adottate all'ufficio doganale di uscita o all'ufficio doganale destinatario dell'esemplare di controllo T5. È emerso che una compilazione non corretta dell'esemplare di controllo T5 ostacola il processo di selezione delle misure di controllo basato sull'analisi di rischio da parte dell'ufficio doganale. Poiché la corretta compilazione dell'esemplare di controllo T5 è indicativa della professionalità dell'esportatore e del rispetto, da parte sua, delle norme applicabili, si ritiene opportuno che le imperfezioni riscontrate sull'esemplare di controllo T5 siano comunicate all'autorità responsabile dell'adattamento del profilo di rischio dell'esportatore nello Stato membro in cui è stato rilasciato l'esemplare di controllo T5.

(6) Occorre quindi modificare i regolamenti (CE) n. 1276/2008 e (CE) n. 612/2009.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1276/2008 è così modificato:

1) all'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:

«m) "codice di controllo": l'informazione espressa dalla lettera "A" seguita da quattro cifre generate elettronicamente, a stampa o manoscritta in modo chiaramente leggibile.»

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53.

⁽³⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

2) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Esemplare di controllo T5

1. Ai fini dell'articolo 912 *quater*, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93, l'ufficio doganale di esportazione indica, se del caso, nell'esemplare di controllo T5 o nel documento equivalente che scorta i prodotti, i pertinenti codici di controllo indicati nell'allegato II *bis* del presente regolamento, attenendosi alle seguenti regole:

a) l'ufficio doganale di esportazione annota nella casella D il pertinente codice di controllo elencato nella parte 1 dell'allegato II *bis* a seconda che:

i) sia stato eseguito un controllo fisico sulle restituzioni all'esportazione, ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento,

ii) sia stata eseguita un'analisi a norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione (*),

iii) si tratti di un'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2298/2001, esentata dai controlli fisici;

b) l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell'esemplare di controllo T5, dopo aver eseguito i controlli sull'integrità dei sigilli di cui all'articolo 7 del presente regolamento, annota nella casella J il pertinente codice di controllo elencato nella parte 2 dell'allegato II *bis*, a seconda che:

i) i sigilli siano conformi, oppure l'assenza di sigilli sia giustificata, a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (**),

ii) il sigillo sia assente o sia stato manomesso;

c) l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell'esemplare di controllo T5 annota nella casella J il pertinente codice di controllo elencato nella parte 3 dell'allegato II *bis*, a seconda che:

i) i risultati del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8 del presente regolamento siano conformi,

ii) sia stato prelevato un campione nell'ambito del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8, oppure del

controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 del presente regolamento, ma i risultati non siano ancora disponibili perché le analisi di laboratorio sono in corso,

iii) i risultati del controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 siano conformi,

iv) i risultati del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8 o del controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 non siano conformi.

2. L'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell'esemplare di controllo T5 indica nella casella J dell'esemplare di controllo T5 il proprio numero di riferimento di ufficio doganale quale indicato nell'allegato 37 *quater*, punto 8, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), punto ii), non appena portata a termine la verifica l'ufficio doganale annota i risultati della stessa nella casella J dell'esemplare di controllo T5 precedentemente inviato, utilizzando il pertinente codice di controllo di cui al paragrafo 1, lettera c).

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv), l'ufficio doganale che ha riscontrato l'irregolarità:

a) acclude alla copia dell'esemplare di controllo T5 che sarà restituita all'organismo pagatore, secondo la procedura di cui all'articolo 912 *quater*, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93, una copia della relazione di controllo di cui al paragrafo 5 del presente articolo, in cui indica le verifiche effettuate e i motivi per cui la normativa pertinente in materia di restituzioni all'esportazione potrebbe non essere stata rispettata e

b) chiede all'organismo pagatore di comunicare i provvedimenti presi in seguito a questi risultati.

3. Se le procedure di selezione applicate per i controlli dell'integrità dei sigilli di cui all'articolo 7, o per i controlli di sostituzione di cui all'articolo 8, o per i controlli di sostituzione specifici di cui all'articolo 9, e quindi la gestione dei rischi, sono ostacolate da informazioni incomplete riportate nell'esemplare di controllo T5, l'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell'esemplare di controllo T5 annota nella casella J, quale informazione supplementare, uno dei codici di controllo elencati nella parte 4 dell'allegato II *bis*.

4. L'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell'esemplare di controllo T5 adotta misure che consentano di mettere a disposizione della Commissione, in qualunque momento, informazioni:

- a) sul numero di esemplari di controllo T5 e di documenti equivalenti presi in considerazione ai fini dei controlli sull'integrità dei sigilli, di cui all'articolo 7, dei controlli di sostituzione, di cui all'articolo 8, e dei controlli di sostituzione specifici, di cui all'articolo 9;
- b) sul numero di controlli eseguiti sull'integrità dei sigilli, di cui all'articolo 7;
- c) sul numero di controlli di sostituzione eseguiti, di cui all'articolo 8;
- d) sul numero di controlli di sostituzione specifici eseguiti, di cui all'articolo 9.

L'ufficio doganale di uscita o l'ufficio doganale destinatario dell'esemplare di controllo T5 o di un documento equivalente, a seconda dei casi, conservano un duplicato o una copia del documento e lo tengono a disposizione per eventuali consultazioni.

5. Per ogni controllo di sostituzione o controllo di sostituzione specifico, di cui agli articoli 8 e 9, il funzionario competente che li ha eseguiti redige una relazione.

La relazione consente di verificare i controlli effettuati e riporta la data e il nome del funzionario doganale. Fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 885/2006, le relazioni sono tenute a disposizione, per consultazione, per tre anni a decorrere dall'anno di esportazione presso l'ufficio doganale che ha effettuato il controllo o in altro luogo nello Stato membro.

(*) GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

(**) GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2010.

3) gli allegati da III a VII sono soppressi;

4) è inserito l'allegato II bis, riportato nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 612/2009 è così modificato:

1) all'articolo 5, paragrafo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Prima di apporre i sigilli l'ufficio doganale di esportazione verifica a vista la corrispondenza dei prodotti con le relative dichiarazioni di esportazione. Il numero di controlli visivi non è inferiore al 10 % del numero di dichiarazioni di esportazione, escluse quelle i cui prodotti sono stati sottoposti a un controllo fisico, o selezionati per lo stesso, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1276/2008. L'ufficio doganale annota tale controllo nella casella D dell'esemplare di controllo T5, o del documento equivalente, mediante il codice di controllo definito all'articolo 2, lettera m), del regolamento (CE) n. 1276/2008 e riportato nell'allegato II del presente regolamento.»

2) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

«ALLEGATO II bis

Codici di controllo relativi ai controlli eseguiti dall'ufficio doganale di esportazione, dall'ufficio doganale di uscita o dall'ufficio doganale destinatario dell'esemplare di controllo T5

PARTE 1

Risultati dei controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1276/2008	Codice di controllo
È stato eseguito un controllo fisico sulle restituzioni all'esportazione, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1276/2008	A1000
È stata eseguita un'analisi a norma dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1043/2005	A1100
Si tratta di un'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2298/2001, esentata dai controlli fisici	A1200

PARTE 2

Risultati dei controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1276/2008	Codice di controllo
I sigilli sono conformi, oppure l'assenza di sigilli è giustificata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 612/2009	A2000
Il sigillo è assente o è stato manomesso	A2100

PARTE 3

Risultati dei controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1276/2008	Codice di controllo
I risultati del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1276/2008 sono conformi	A3000
È stato prelevato un campione nell'ambito del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8, oppure del controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1276/2008, ma i risultati non sono ancora disponibili perché le analisi di laboratorio sono in corso	A3100
I risultati del controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1276/2008 sono conformi	A3200
I risultati del controllo di sostituzione di cui all'articolo 8, oppure del controllo di sostituzione specifico di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1276/2008, non sono conformi	A3300

PARTE 4

Risultati dei controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1276/2008	Codice di controllo
La gestione dei rischi è ostacolata perché nell'esemplare di controllo T5, o nel documento equivalente, non è indicato il tasso della restituzione benché l'esportatore non ne sia esentato a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 612/2009	A4000
La gestione dei rischi è ostacolata perché nell'esemplare di controllo T5, o nel documento equivalente, non è indicata la dicitura di cui all'articolo 8 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 612/2009	A4100
La gestione dei rischi è ostacolata perché l'esemplare di controllo T5, o il documento equivalente, non è compilato correttamente o completamente in altri punti	A4200»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Tipo di verifiche e risultati	Codice di controllo
Articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 612/2009 La conformità dei prodotti è stata verificata con controlli visivi prima dell'apposizione dei sigilli a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 612/2009	A1300»